

**Intervento per la Conferenza internazionale ICOM *Musei e paesaggi culturali*,
Siena, 7 luglio 2014.**

Paola Nicita

1. Musei e sistema della tutela

Aspetti condivisibili della Carta:

I musei sono paesaggi culturali; sono complessi che hanno segnato e trasformato nei secoli il paesaggio culturale del nostro paese; in questo senso sono la dimora del paesaggio, non solo per questioni di prossimità. I musei italiani, come giustamente indicato nella Carta, sono eminentemente territoriali, perché vi sono confluiti i beni emersi dagli scavi, il patrimonio artistico ecclesiastico, le donazioni provenienti dal territorio; e i musei sono paesaggi culturali anche nel senso che sono una parte significativa del paesaggio storico e storicizzato. Pensiamo a musei come la Galleria degli Uffizi o la Galleria Borghese, oppure alle residenze storiche, dove le collezioni dinastiche o nobiliari e le architetture, quindi il contenitore e il contenuto, insieme al paesaggio urbano, compreso quello di parchi e giardini, costituiscono un'unità inscindibile, di straordinaria importanza.

Ci sembra dunque importante, nella Carta, il riferimento alla storica relazione tra musei e territorio italiano. Proprio per questo nell'attuale sistema della tutela, che fa capo alle strutture delle Soprintendenze, i musei statali sono legati alle istituzioni di tutela del territorio, che li hanno in custodia e in gestione. I musei statali sono appunto un'articolazione del complesso sistema di conservazione e valorizzazione del territorio. Questo aspetto è stato tra l'altro ribadito nel recente appello inviato da molti dirigenti storici dell'arte del Ministero dei beni culturali a Franceschini affinché siano conservate specificità e autonomia delle Soprintendenze per i beni storici, artistici ed etnoantropologici. I musei non sono perciò semplici musei-ufficio, ma sono istituti che proprio dal rapporto col territorio possono e debbono ricevere quella linfa vitale, essenziale per la realizzazione della loro missione, che è quella di essere una componente viva e attiva della cultura contemporanea; ovviamente, anche il territorio può e deve beneficiare della ricchezza di questo nesso - storico e operativo - con il museo.

Condivisibile nella Carte il concetto che i musei siano presidi attivi della tutela, che siano impegnati, come avviene già in molti casi, non solo nella cura, conservazione e valorizzazione delle loro collezioni, ma anche del patrimonio culturale del territorio; condivisibile e importante il concetto che l'educazione al patrimonio culturale sia tra gli obiettivi primari dell'attività di un museo, poiché solo curando un coinvolgimento più attivo della società civile nella conoscenza del patrimonio, il museo può veramente essere protagonista della crescita civile e dello sviluppo culturale del nostro paese. Ma l'attività didattica nei musei deve essere affidata agli specialisti, e non a generici esperti della comunicazione, come troppo spesso si è verificato.

L'articolo 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dedicato ai "principi", recita che "lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione". Ciò che ha modellato città e paesaggi italiani è il prodotto secolare del rapporto tra vita civile, natura e cultura. Questo insieme, sedimentato nei secoli, deve essere considerato "patrimonio pubblico".

Il patrimonio culturale infatti ci riguarda tutti: come istituzioni, come associazioni e come cittadini. Siamo tutti custodi e responsabili dell'integrità del patrimonio, come anche dei valori culturali, materiali e immateriali, che esprime. La proprietà pubblica dei beni culturali del Paese non ha nulla a che vedere con la proprietà giuridica dei singoli beni, né con la pretesa, ricorrente, di considerarli una riserva patrimoniale da mettere a reddito (il giacimento petrolifero del nostro paese!).

Soprattutto negli anni recenti, si è assistito al deliberato e progressivo depotenziamento delle strutture pubbliche preposte alla conoscenza, conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Una politica dei beni culturali deve ripartire da una piena applicazione dell'art. 9 della Costituzione e quindi dalla centralità del carattere pubblico del patrimonio culturale.

I Nodi e le criticità della Carta

Non vi è alcun riferimento nella Carta al sistema di tutela incentrato sulle Soprintendenze. Ma il modello italiano della tutela è uno dei pochi ambiti culturali e scientifici nei quali si continui a riconoscere un primato al nostro Paese, ed è il risultato

della riflessione teorica prodotta dalla migliore tradizione scientifica italiana: Argan, Brandi, Longhi fra gli altri. L'articolazione, su base territoriale delle Soprintendenze, le metodologie di intervento relative alla catalogazione e al restauro dei beni, sono il risultato di studi storico-critici e metodologici approfonditi sul patrimonio, ancora attuali, e semmai da recuperare nella loro interezza.

Questo fondamento avrebbe dovuto fare del Ministero per i Beni culturali sin dalla sua istituzione un ministero "atipico", costituito soprattutto da tecnici e studiosi. L'aver disatteso questa impostazione è certamente all'origine di molti problemi dell'amministrazione dei Beni culturali. Il Ministero è stato sin dall'inizio sottodimensionato nei ruoli di competenza tecnico-scientifica e appesantito in quelli amministrativi.

Secondo la nostra Associazione, occorre rafforzare il rapporto fra territorio e strutture di tutela e il ruolo attivo delle Soprintendenze. La tutela del patrimonio rientra tra i fondamenti garantiti dai primi articoli della Costituzione, è materia che per definizione non deve essere soggetta alle declinazioni legislative riferite alle autonomie locali.

Il decentramento amministrativo ha invece prodotto in alcuni casi confusione, moltiplicando gli attori, definendo localmente regole e competenze diversificate rispondenti spesso a esigenze e interessi locali.

Competenze e professioni

Occorre recuperare il principio in base al quale solo la competenza scientifica può essere il presupposto e la guida di qualunque forma di gestione, affinché se ne possa trarre il maggior profitto, civile e culturale. A questo tema è collegato quello cruciale delle professioni. La tutela presuppone una competenza che solo una formazione specialistica può dare. Le competenze non possono essere diversificate o alleggerite a seconda delle amministrazioni. In quanto collegate a principi e metodi scientifici, le modalità della gestione devono mantenere ovunque lo stesso statuto. Standard di tutela e definizione dei ruoli del personale devono rimanere sempre unitari. Le linee d'indirizzo devono restare di competenza del Ministero e devono essere formulate dagli specialisti e dagli studiosi della materia. Ma proprio nell'ambito delle professioni, si riscontra invece una sempre maggiore mancanza di regole e omogeneità, nei requisiti di accesso e nelle forme contrattuali, senza alcuna forma di garanzia del lavoratore. È necessario stabilire

requisiti comuni e non derogabili per tutte le amministrazioni, per le fondazioni e per le società di servizi che operano nel settore dei beni culturali.

Ricordiamoci che alla direzione scientifica dei musei locali, in particolare dal 1990, è subentrato spesso personale amministrativo o con contratto a tempo determinato e soprattutto di nomina discrezionale, legata quasi sempre a scelte dettate dalle politiche e dai politici locali.

Occorre ripartire dall'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (2001), rimasto inattuato, con gli opportuni aggiornamenti.

Altro punto nodale: ricordiamoci che per tutti i musei italiani è massima emergenza. I musei di competenza statale e i musei locali e di interesse locale sono a rischio chiusura, parziale o totale, o già in parte chiusi per i tagli ai fondi di funzionamento ordinario. Dunque, i musei, per poter essere presidi attivi della tutela, devono poter continuare a esistere ed essere aperti!

2. Paesaggio

Nodi e criticità.

Rispetto agli interessi enormi che la speculazione edilizia e il (mal)governo del territorio hanno mosso in questo paese, la tutela del territorio e dei beni culturali è apparsa come un ostacolo, un impedimento, e in definitiva l'interesse di gran lunga più debole da difendere.

Gli aspetti critici della Carta riguardano essenzialmente il punto 8: "paesaggio e sviluppo sostenibile"

Qual è la forma, quali sono gli strumenti giuridici di "partecipazione attiva dei musei ai processi di pianificazione territoriale e urbanistica e di definizione e attuazione delle politiche paesaggistiche", come recita la Carta? Nel documento non si cita mai il Codice dei beni culturali e del paesaggio. A nostro avviso occorre attuare quanto previsto dal Codice. Ricordo che solo due Regioni, la Regione Puglia e la Regione Toscana hanno finora adottato un piano paesaggistico (la Toscana dal 1 luglio e sappiamo con quanta difficoltà).

Secondo la nostra Associazione è urgente mettere mano ai piani paesaggistici.

Il paesaggio come “rappresentazione materiale e visibile dell’ identità nazionale” (parole che riprendono quelle scritte da Croce nel 1920) non può essere evidentemente tutelato in autonomia da 20 Regioni, e perciò il Codice dispone (art. 135, c. 1) **che i piani paesaggistici siano elaborati “congiuntamente” tra Ministero dei Beni culturali e Regioni**. Questa è una delle differenze sostanziali con i piani paesistici ovvero paesistico-territoriali della legge Galasso che erano di esclusiva competenza regionale.

Che lo Stato non debba partecipare solo nominalmente o in via subordinata alle iniziative regionali, ma debba essere invece il **motore** della pianificazione è stabilito dalla norma che affida al Ministero dei Beni e attività culturali (art. 145) l’individuazione “delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione”.

Le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale ai fini della tutela del paesaggio sono rimaste purtroppo una dichiarazione d’intenti, in assenza di ogni determinazione organizzativa volta a dotare il Ministero delle indispensabili risorse professionali e materiali per garantire concretezza all’azione d’indirizzo. A ciò si aggiunga la drastica riduzione del bilancio ministeriale, il progressivo invecchiamento e la diminuzione del personale¹. D’altra parte, non inducono all’ottimismo la labilità delle convenzioni finora stipulate fra Ministero e Regioni per i piani paesaggistici, unitamente all’assoluta inerzia regionale.

L’attivazione della pianificazione paesaggistica è urgente anche al fine di fermare il **consumo del suolo** - riferimento di cui non c’è traccia nella Carta - che rappresenta un disastro ormai più grave delle ricorrenti crisi economiche e finanziarie, perché il saccheggio del territorio è irreversibile.

Lo stop al consumo del suolo dovrebbe essere collocato al primo posto fra i contenuti delle citate linee fondamentali di indirizzo della pianificazione paesaggistica e di qualsiasi Carta sul paesaggio.

Riguardo al tema dei centri e ai nuclei storici, si è persa qualche anno fa l’occasione per allestire finalmente un’efficace normativa nazionale per i centri storici. Veltroni, da

¹ Il ministro Sandro Bondi, a Torino, nell’aprire il XXIII congresso degli architetti, ha dichiarato che: “Le città d’arte furono costruite senza leggi urbanistiche, leggi che una volta introdotte hanno saputo produrre solo bruttezza e squallore nelle nostre città”.

ministro dei Beni culturali, propose un disegno di legge che prevedeva un vincolo di tutela *ope legis* per i centri storici, come definiti dai piani regolatori, proposta poi ritirata dallo stesso proponente per le resistenze dei portatori di interessi colpiti. Sarebbe un efficace strumento di tutela del paesaggio storico urbano.

Contrasto fra Codice del paesaggio e Convenzione europea

Secondo la Convenzione europea del paesaggio (predisposta dal Congresso dei poteri locali regionali del Consiglio d'Europa, è stata firmata dal governo italiano a Firenze il 20 ottobre 2000 e approvata con legge 9 gennaio 2006), il paesaggio è “una determinata parte del territorio, così com'è percepita dalle popolazioni”; inoltre, secondo la Convenzione, il paesaggio “costituisce una risorsa favorevole all'attività economica” e “può contribuire alla creazione di posti di lavoro”.

Questi e altri enunciati della Convenzione non convincono, in quanto la subordinazione del valore paesaggistico alle percezioni dei cittadini direttamente interessati a eventuali trasformazioni e, ancor più, la funzionalizzazione del paesaggio allo sviluppo economico sono obiettivi evidentemente in contrasto con l'assunzione della tutela del paesaggio fra i principi della Costituzione repubblicana (art. 9) e con la tradizione della legislazione e delle politiche di settore. Insomma, almeno in teoria, nel nostro paese il paesaggio è sempre stato inteso come un valore in sé, svincolato da ogni subordinazione, soprattutto alle convenienze locali e quest'impianto concettuale è opportuno ricordarlo.

Ricordiamoci degli scempi, dei disastri urbanistici denunciati già nel 1973 da Pasolini nel suo documentario su Orte e *La forma della città*; contro i condomini e le villette che sorgevano accanto al centro storico, per volontà delle popolazioni.